SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2013.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan verificatosi il giorno 8 novembre 2013 nel territorio della Repubblica delle Filippine.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il giorno 8 novembre 2013 il territorio della Repubblica delle Filippine è stato interessato da un tifone detto «Haiyan» di eccezionale intensità;

Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonché la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese;

Considerato, altresì, che detto evento ha determinato una gravissima situazione sociale, sanitaria ed economica nel territorio meridionale della Repubblica delle Filippine, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla popolazione colpita;

Considerato che la Commissione Europea, in data 10 novembre 2013, ha attivato il Meccanismo di protezione civile ai sensi della Decisione del Consiglio 2007/779/CE, Euratom dell'8 novembre 2007 che istituisce il meccanismo Unionale di protezione civile;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota del 9 novembre 2013 del National Disaster Risk Reduction and Management Council della Repubblica delle Filippine;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto in premessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza del tifone Haiyan verificatosi il giorno 8 novembre 2013 nel territorio della Repubblica delle Filippine.

2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite di 1 milione di euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A09496

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2013.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2012;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2014, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

ALLEGATO
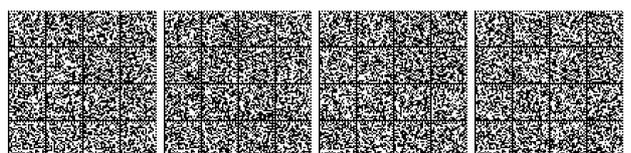
Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2012	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.679	3,10	5.204,90
9191	BASILICATA	1.151	3,10	3.568,10
9192	CALABRIA	2.197	3,10	6.810,70
9193	CAMPANIA	5.765	3,10	17.871,50
9194	EMILIA ROMAGNA	2.857	3,10	8.856,70
9196	LAZIO	4.104	3,10	12.722,40
9197	LIGURIA	1.212	3,10	3.757,20
9813	LOMBARDIA	3.231	3,10	10.016,10
9199	MARCHE	1.294	3,10	4.011,40
9200	MOLISE	775	3,10	2.402,50
9201	PIEMONTE	2.909	3,10	9.017,90
9202	PUGLIA	2.797	3,10	8.670,70
9205	TOSCANA	2.702	3,10	8.376,20
9207	UMBRIA	1.282	3,10	3.974,20
9209	VENETO	2.654	3,10	8.227,40
	Totale	**36.609**		**113.487,90**

Fonte dati: Conto annuale anno 2012

13A09561

DECRETO 15 novembre 2013.

Individuazione delle amministrazioni che partecipano al terzo anno di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive integrazioni e modificazioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che ha prolungato di un anno la sperimentazione prevista dall'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2011, n. 304, di disciplina della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011";

Visto il DPCM 25 maggio 2012 che ha individuato le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il DPCM 29 marzo 2013 che ha individuato le amministrazioni che partecipano al secondo anno della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione;

Verificate le delibere di giunta con le quali le amministrazioni sottoelencate hanno deliberato la richiesta di partecipazione al terzo anno della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Individuazione delle amministrazioni in sperimentazione

1. La sperimentazione di cui all'art. 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013, nell'esercizio 2014 è estesa alle amministrazioni di seguito elencate:
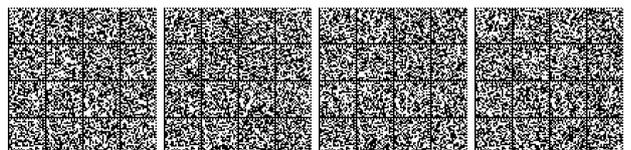
a) Province:

	DENOMINAZIONE	Regione di appartenenza
1	BARLETTA ANDRIA TRANI	PUGLIA
2	COSENZA	CALABRIA
3	CREMONA	LOMBARDIA
4	FERMO	MARCHE
5	LECCO	LOMBARDIA
6	LIVORNO	TOSCANA
7	MACERATA	MARCHE
8	NAPOLI	CAMPANIA
9	PESARO E URBINO	MARCHE
10	SONDRIO	LOMBARDIA
11	VENEZIA	VENETO
12	VITERBO	LAZIO

b) Comuni:

	DENOMINAZIONE	Regione di appartenenza	Provincia di appartenenza
1	ABANO TERME	VENETO	PADOVA
2	ABBADIA SAN SALVATORE	TOSCANA	SIENA
3	ACCADIA	PUGLIA	FOGGIA
4	ADRO	LOMBARDIA	BRESCIA
5	AIELLI	ABRUZZO	L'AQUILA
6	ALBANO LAZIALE	LAZIO	ROMA
7	ALBISSOLA MARINA	LIGURIA	SAVONA
8	ALFONSINE	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
9	ALGHERO	SARDEGNA	SASSARI
10	ALIFE	CAMPANIA	CASERTA
11	ANGERA	LOMBARDIA	VARESE
12	ANGHIARI	TOSCANA	AREZZO
13	ANGOLO TERME	LOMBARDIA	BRESCIA
14	ANNONE VENETO	VENETO	VENEZIA

15	ARESE	LOMBARDIA	MILANO
16	AREZZO	TOSCANA	AREZZO
17	ARICCIA	LAZIO	ROMA
18	ARZIGNANO	VENETO	VICENZA
19	ASCOLI PICENO	MARCHE	ASCOLI PICENO
20	ASOLA	LOMBARDIA	MANTOVA
21	ASTI	PIEMONTE	ASTI
22	ATELLA	BASILICATA	POTENZA
23	BAGNACAVALLO	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
24	BAGNARA DI ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
25	BARANZATE	LOMBARDIA	MILANO
26	BARDELLO	LOMBARDIA	VARESE
27	BAREGGIO	LOMBARDIA	MILANO
28	BARI	PUGLIA	BARI
29	BASIGLIO	LOMBARDIA	MILANO
30	BASSANO DEL GRAPPA	VENETO	VICENZA
31	BASTIA UMBRA	UMBRIA	PERUGIA
32	BATTAGLIA TERME	VENETO	PADOVA
33	BELLARIA IGEA MARINA	EMILIA ROMAGNA	RIMINI
34	BELLUNO	VENETO	BELLUNO
35	BELPASSO	SICILIA	CATANIA
36	BELVEDERE DI SPINELLO	CALABRIA	CROTONE
37	BERNAREGGIO	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA
38	BERZO DEMO	LOMBARDIA	BRESCIA
39	BIANCAVILLA	SICILIA	CATANIA
40	BORGARELLO	LOMBARDIA	PAVIA
41	BOVINO	PUGLIA	FOGGIA
42	BREGANZE	VENETO	VICENZA
43	BRENDOLA	VENETO	VICENZA
44	BUSSERO	LOMBARDIA	MILANO
45	BUSSI SUL TIRINO	ABRUZZO	PESCARA
46	BUSSOLENGO	VENETO	VERONA
47	BUSSOLENO	PIEMONTE	TORINO
48	CAIRATE	LOMBARDIA	VARESE
49	CALCINATO	LOMBARDIA	BRESCIA
50	CALICE LIGURE	LIGURIA	SAVONA
51	CALUSO	PIEMONTE	TORINO
52	CAMERI	PIEMONTE	NOVARA
53	CAMISANO VICENTINO	VENETO	VICENZA
54	CAMPEGINE	EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA
55	CAMPLI	ABRUZZO	TERAMO
56	CANEGRATE	LOMBARDIA	MILANO
57	CAORLE	VENETO	VENEZIA
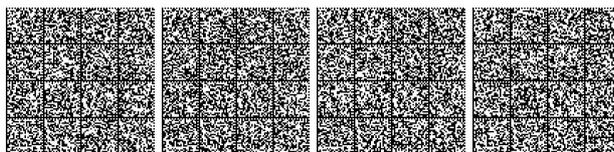
58	CAORSO	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA
59	CAPENA	LAZIO	ROMA
60	CAPISTRELLO	ABRUZZO	L'AQUILA
61	CAPO D'ORLANDO	SICILIA	MESSINA
62	CARNAGO	LOMBARDIA	VARESE
63	CARPIANO	LOMBARDIA	MILANO
64	CASAL VELINO	CAMPANIA	SALERNO
65	CASALECCHIO DI RENO	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
66	CASSANO MAGNAGO	LOMBARDIA	VARESE
67	CASTEL MELLA	LOMBARDIA	BRESCIA
68	CASTEL SAN PIETRO TERME	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
69	CASTELBELLINO	MARCHE	ANCONA
70	CASTELFORTE	LAZIO	LATINA
71	CASTELGOFFREDO	LOMBARDIA	MANTOVA
72	CASTELGOMBERTO	VENETO	VICENZA
73	CASTELLANZA	LOMBARDIA	VARESE
74	CASTELLEONE DI SUASA	MARCHE	ANCONA
75	CASTELLINA MARITTIMA	TOSCANA	PISA
76	CASTELLO DI GODEGO	VENETO	TREVISO
77	CASTELMADAMA	LAZIO	ROMA
78	CASTELNOVO NE' MONTI	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
79	CASTELRAIMONDO	MARCHE	MACERATA
80	CASTELVECCHIO SUBEQUO	ABRUZZO	L'AQUILA
81	CASTENASO	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
82	CASTRONNO	LOMBARDIA	VARESE
83	CEDEGOLO	LOMBARDIA	BRESCIA
84	CELLE LIGURE	LIGURIA	SAVONA
85	CERCHIO	ABRUZZO	L'AQUILA
86	CEREA	VENETO	VERONA
87	CERETE	LOMBARDIA	BERGAMO
88	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	LOMBARDIA	MILANO
89	CERRIONE	PIEMONTE	BIELLA
90	CERVIA	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
91	CERVIGNANO DEL FRIULI	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE
92	CHIARAVALLE	MARCHE	ANCONA
93	CHIERI	PIEMONTE	TORINO
94	CHIUSI	TOSCANA	SIENA
95	CITTA' DI CASTELLO	UMBRIA	PERUGIA
96	CIVEZZA	LIGURIA	IMPERIA
97	CLUSONE	LOMBARDIA	BERGAMO
98	CODOGNE'	VENETO	TREVISO
99	COGOLETO	LIGURIA	GENOVA
100	COLBORDOLO	MARCHE	PESARO E URBINO

101	COLLEBEATO	LOMBARDIA	BRESCIA
102	COLLECCHIO	EMILIA ROMAGNA	PARMA
103	COLLELONGO	ABRUZZO	L'AQUILA
104	CONCORDIA SAGITTARIA	VENETO	VENEZIA
105	CONEGLIANO	VENETO	TREVISO
106	CONSELICE	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
107	CORBETTA	LOMBARDIA	MILANO
108	CORDIGNANO	VENETO	TREVISO
109	CORENO AUSONIO	LAZIO	FROSINONE
110	CORFINIO	ABRUZZO	L'AQUILA
111	CORIANO	EMILIA ROMAGNA	RIMINI
112	CORNAREDO	LOMBARDIA	MILANO
113	CORTINA D'AMPEZZO	VENETO	BELLUNO
114	COTIGNOLA	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
115	CUGNOLI	ABRUZZO	PESCARA
116	CURTAROLO	VENETO	PADOVA
117	DAVAGNA	LIGURIA	GENOVA
118	DIANO CASTELLO	LIGURIA	IMPERIA
119	DOLCEDO	LIGURIA	IMPERIA
120	DOLIANOVA	SARDEGNA	CAGLIARI
121	DOMICELLA	CAMPANIA	AVELLINO
122	DOMUS DE MARIA	SARDEGNA	CAGLIARI
123	DORGALI	SARDEGNA	NUORO
124	DUMENZA	LOMBARDIA	VARESE
125	FELTRE	VENETO	BELLUNO
126	FERMIGLIANO	MARCHE	PESARO E URBINO
127	FINALE LIGURE	LIGURIA	SAVONA
128	FIUGGI	LAZIO	FROSINONE
129	FIUMICINO	LAZIO	ROMA
130	FORIO	CAMPANIA	NAPOLI
131	FORNOVO DI TARO	EMILIA ROMAGNA	PARMA
132	FUSIGNANO	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
133	GALLIATE	PIEMONTE	NOVARA
134	GANGI	SICILIA	PALERMO
135	GATTATICO	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
136	GATTINARA	PIEMONTE	VERCELLI
137	GAVI	PIEMONTE	ALESSANDRIA
138	GENZANO DI ROMA	LAZIO	ROMA
139	GESSATE	LOMBARDIA	MILANO
140	GINOSA	PUGLIA	TARANTO
141	GISSI	ABRUZZO	CHIETI
142	GIUSSAGO	LOMBARDIA	PAVIA
143	GOLFO ARANCI	SARDEGNA	OLBIA-TEMPIO

144	GRAGLIA	PIEMONTE	BIELLA
145	GREVE IN CHIANTI	TOSCANA	FIRENZE
146	GUARDIAGRELE	ABRUZZO	CHIETI
147	GUILMI	ABRUZZO	CHIETI
148	INTRODACQUA	ABRUZZO	L'AQUILA
149	ISCHIA	CAMPANIA	NAPOLI
150	IVREA	PIEMONTE	TORINO
151	LA SPEZIA	LIGURIA	LA SPEZIA
152	LAVAGNA	LIGURIA	GENOVA
153	LECCO	LOMBARDIA	LECCO
154	LEGNANO	LOMBARDIA	MILANO
155	LERICI	LIGURIA	LA SPEZIA
156	LEVERANO	PUGLIA	LECCE
157	LIMBIATE	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA
158	LIMENA	VENETO	PADOVA
159	LISSONE	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA
160	LODI	LOMBARDIA	LODI
161	LOMAZZO	LOMBARDIA	COMO
162	LONATE CEPPINO	LOMBARDIA	VARESE
163	LONATE POZZOLO	LOMBARDIA	VARESE
164	LONATO DEL GARDA	LOMBARDIA	BRESCIA
165	LONGIANO	EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA
166	LONIGO	VENETO	VICENZA
167	LORO PICENO	MARCHE	MACERATA
168	LUGO	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
169	LUGO DI VICENZA	VENETO	VICENZA
170	LUINO	LOMBARDIA	VARESE
171	LURATE CACCIVIO	LOMBARDIA	COMO
172	LUSERNA S. GIOVANNI	PIEMONTE	TORINO
173	MACERATA	MARCHE	MACERATA
174	MAGLIE	PUGLIA	LECCE
175	MAIOLATI SPONTINI	MARCHE	ANCONA
176	MALO	VENETO	VICENZA
177	MARIANO COMENSE	LOMBARDIA	COMO
178	MARIGLIANELLA	CAMPANIA	NAPOLI
179	MARMIROLO	LOMBARDIA	MANTOVA
180	MARTELLAGO	VENETO	VENEZIA
181	MASCALUCIA	SICILIA	CATANIA
182	MASON VICENTINO	VENETO	VICENZA
183	MASSA LOMBARDA	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
184	MASSAROSA	TOSCANA	LUCCA
185	MAZZANO	LOMBARDIA	BRESCIA
186	MEDESANO	EMILIA ROMAGNA	PARMA
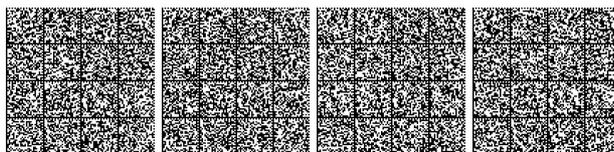
187	MELEGNANO	LOMBARDIA	MILANO
188	MENTANA	LAZIO	ROMA
189	MESAGNE	PUGLIA	BRINDISI
190	MINERVINO MURGE	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
191	MIRANO	VENETO	VENEZIA
192	MODUGNO	PUGLIA	BARI
193	MOLFETTA	PUGLIA	BARI
194	MOLINELLA	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
195	MONEGLIA	LIGURIA	GENOVA
196	MONOPOLI	PUGLIA	BARI
197	MONTANO ANTILIA	CAMPANIA	SALERNO
198	MONTANO LUCINO	LOMBARDIA	COMO
199	MONTE SAN GIUSTO	MARCHE	MACERATA
200	MONTECCHIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
201	MONTECCHIO MAGGIORE	VENETO	VICENZA
202	MONTECHIARUGOLO	EMILIA ROMAGNA	PARMA
203	MONTEFIORE DELL'ASO	MARCHE	ASCOLI PICENO
204	MONTEGIORGIO	MARCHE	FERMO
205	MONTEGROTTO TERME	VENETO	PADOVA
206	MONTEMARCIANO	MARCHE	ANCONA
207	MONTENERO DI BISACCIA	MOLISE	CAMPOBASSO
208	MONTEVARCHI	TOSCANA	AREZZO
209	MUGGIO'	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA
210	MURO LECCESE	PUGLIA	LECCE
211	NAZZANO	LAZIO	ROMA
212	NEGRAR	VENETO	VERONA
213	NERVIANO	LOMBARDIA	MILANO
214	NOLI	LIGURIA	SAVONA
215	NOVE	VENETO	VICENZA
216	OCCHIOBELLO	VENETO	ROVIGO
217	ODERZO	VENETO	TREVISO
218	ORIGGIO	LOMBARDIA	VARESE
219	OSIO SOPRA	LOMBARDIA	BERGAMO
220	OZZANO DELL'EMILIA	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
221	PAESE	VENETO	TREVISO
222	PALMI	CALABRIA	REGGIO CALABRIA
223	PARABIAGO	LOMBARDIA	MILANO
224	PASSIRANO	LOMBARDIA	BRESCIA
225	PEREGO	LOMBARDIA	LECCO
226	PESCINA	ABRUZZO	L'AQUILA
227	PESCOCOSTANZO	ABRUZZO	L'AQUILA
228	PESCOPAGANO	BASILICATA	POTENZA
229	PETILIA POLICASTRO	CALABRIA	CROTONE

230	PETRITOLI	MARCHE	FERMO
231	PINETO	ABRUZZO	TERAMO
232	PINO TORINESE	PIEMONTE	TORINO
233	PIOVE DI SACCO	VENETO	PADOVA
234	PISOGNE	LOMBARDIA	BRESCIA
235	PISTOIA	TOSCANA	PISTOIA
236	PIZZOLI	ABRUZZO	L'AQUILA
237	POIRINO	PIEMONTE	TORINO
238	POLESINE PARMENSE	EMILIA ROMAGNA	PARMA
239	POMARANCE	TOSCANA	PISA
240	POMPEI	CAMPANIA	NAPOLI
241	PONTE DI PIAVE	VENETO	TREVISO
242	PONTE NELLE ALPI	VENETO	BELLUNO
243	PONTE NOSSA	LOMBARDIA	BERGAMO
244	PONTENURE	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA
245	PONTIDA	LOMBARDIA	BERGAMO
246	PONZANO VENETO	VENETO	TREVISO
247	PORTO CESAREO	PUGLIA	LECCE
248	PORTO MANTOVANO	LOMBARDIA	MANTOVA
249	PORTO SAN GIORGIO	MARCHE	FERMO
250	PORTO SANT'ELPIDIO	MARCHE	FERMO
251	PORTO VENERE	LIGURIA	LA SPEZIA
252	PORTOGRUARO	VENETO	VENEZIA
253	PREGNANA MILANESE	LOMBARDIA	MILANO
254	PRIZZI	SICILIA	PALERMO
255	QUATTRO CASTELLA	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
256	QUILIANO	LIGURIA	SAVONA
257	RAPALLO	LIGURIA	GENOVA
258	RECCO	LIGURIA	GENOVA
259	RHO	LOMBARDIA	MILANO
260	RICCIONE	EMILIA ROMAGNA	RIMINI
261	RIESE PIO X	VENETO	TREVISO
262	RIGNANO SULL'ARNO	TOSCANA	FIRENZE
263	ROCCA MASSIMA	LAZIO	LATINA
264	ROCCELLA IONICA	CALABRIA	REGGIO CALABRIA
265	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	PUGLIA	FOGGIA
266	RODENGO SAIANO	LOMBARDIA	BRESCIA
267	RONCADELLE	LOMBARDIA	BRESCIA
268	ROVAGNATE	LOMBARDIA	LECCO
269	ROVOLON	VENETO	PADOVA
270	RUBANO	VENETO	PADOVA
271	RUBIERA	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
272	RUDA	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE

273	RUSSI	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
274	S. AGATA SUL SANTERNO	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
275	SACCOLONGO	VENETO	PADOVA
276	SALA BOLOGNESE	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
277	SALGAREDA	VENETO	TREVISO
278	SAN BARTOLOMEO AL MARE	LIGURIA	IMPERIA
279	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	MARCHE	ASCOLI PICENO
280	SAN BENEDETTO PO	LOMBARDIA	MANTOVA
281	SAN BUONO	ABRUZZO	CHIETI
282	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	TOSCANA	FIRENZE
283	SAN DONATO MILANESE	LOMBARDIA	MILANO
284	SAN GIMIGNANO	TOSCANA	SIENA
285	SAN GIORGIO PIACENTINO	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA
286	SAN GIORGIO SU LEGNANO	LOMBARDIA	MILANO
287	SAN GIOVANNI IN CROCE	LOMBARDIA	CREMONA
288	SAN GIOVANNI TEATINO	ABRUZZO	CHIETI
289	SAN LAZZARO DI SAVENA	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
290	SAN LORENZO IN CAMPO	MARCHE	PESARO E URBINO
291	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VENETO	VERONA
292	SAN MARTINO IN RIO	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
293	SAN SALVO	ABRUZZO	CHIETI
294	SAN STINO DI LIVENZA	VENETO	VENEZIA
295	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	ABRUZZO	PESCARA
296	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE
297	SAN ZENONE AL LAMBRO	LOMBARDIA	MILANO
298	SANREMO	LIGURIA	IMPERIA
299	SANTA MARIA DI SALA	VENETO	VENEZIA
300	SANTA MARIA HOE'	LOMBARDIA	LECCO
301	SANTA MARIA NUOVA	MARCHE	ANCONA
302	SANTACROCE	TOSCANA	PISA
303	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	LAZIO	FROSINONE
304	SANTANINFA	SICILIA	TRAPANI
305	SANT'ELPIDIO A MARE	MARCHE	FERMO
306	SANT'ILARIO D'ENZA	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA
307	SANTO STEFANO AL MARE	LIGURIA	IMPERIA
308	SANTORSO	VENETO	VICENZA
309	SARONNO	LOMBARDIA	VARESE
310	SASSELLO	LIGURIA	SAVONA
311	SASSOFERRATO	MARCHE	ANCONA
312	SAVIGLIANO	PIEMONTE	CUNEO
313	SCAFA	ABRUZZO	PESCARA
314	SCHIAVON	VENETO	VICENZA
315	SCHIO	VENETO	VICENZA

316	SCOPPITO	ABRUZZO	L'AQUILA
317	SCORZE'	VENETO	VENEZIA
318	SEDRIANO	LOMBARDIA	MILANO
319	SELARGIUS	SARDEGNA	CAGLIARI
320	SELLERO	LOMBARDIA	BRESCIA
321	SEREGNO	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA
322	SERIATE	LOMBARDIA	BERGAMO
323	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VENETO	TREVISO
324	SERRACAPRIOLA	PUGLIA	FOGGIA
325	SESTO FIORENTINO	TOSCANA	FIRENZE
326	SESTO SAN GIOVANNI	LOMBARDIA	MILANO
327	SIRIGNANO	CAMPANIA	AVELLINO
328	SIURGUS DONIGALA	SARDEGNA	CAGLIARI
329	SOLEMINIS	SARDEGNA	CAGLIARI
330	SOLIGNANO	EMILIA ROMAGNA	PARMA
331	SONA	VENETO	VERONA
332	SONDRIO	LOMBARDIA	SONDRIO
333	SORAGNA	EMILIA ROMAGNA	PARMA
334	SORSO	SARDEGNA	SASSARI
335	SOVIZZO	VENETO	VICENZA
336	SPERONE	CAMPANIA	AVELLINO
337	SPINEA	VENETO	VENEZIA
338	SPOTORNO	LIGURIA	SAVONA
339	STAZZEMA	TOSCANA	LUCCA
340	SURBO	PUGLIA	LECCE
341	TAVAGNACCO	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE
342	TEOLO	VENETO	PADOVA
343	TERRANUOVA BRACCIOLINI	TOSCANA	AREZZO
344	THIENE	VENETO	VICENZA
345	TIZZANO VAL PARMA	EMILIA ROMAGNA	PARMA
346	TODI	UMBRIA	PERUGIA
347	TORREGLIA	VENETO	PADOVA
348	TORREVECCHIA PIA	LOMBARDIA	PAVIA
349	TORRI DEL BENACO	VENETO	VERONA
350	TORRITA TIBERINA	LAZIO	ROMA
351	TORTORETO	ABRUZZO	TERAMO
352	TOVO SAN GIACOMO	LIGURIA	SAVONA
353	TRECATE	PIEMONTE	NOVARA
354	TRIGGIANO	PUGLIA	BARI
355	TROIA	PUGLIA	FOGGIA
356	UBOLDO	LOMBARDIA	VARESE
357	VADO LIGURE	LIGURIA	SAVONA
358	VAGLIA	TOSCANA	FIRENZE

359	VALLO DELLA LUCANIA	CAMPANIA	SALERNO
360	VARESE	LOMBARDIA	VARESE
361	VASTO	ABRUZZO	CHIETI
362	VEGGIANO	VENETO	PADOVA
363	VELLETRI	LAZIO	ROMA
364	VERBANIA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
365	VERGIATE	LOMBARDIA	VARESE
366	VERTEMATE CON MINOPRIO	LOMBARDIA	COMO
367	VICCHIO	TOSCANA	FIRENZE
368	VIGEVANO	LOMBARDIA	PAVIA
369	VIGONOVO	VENETO	VENEZIA
370	VILLANOVA MARCHESANA	VENETO	ROVIGO
371	VILLANUOVA SUL CLISI	LOMBARDIA	BRESCIA
372	VILLORBA	VENETO	TREVISO
373	VOLTERRA	TOSCANA	PISA
374	ZANE'	VENETO	VICENZA

c) Unioni di comuni:

	DENOMINAZIONE	**Regione di appartenenza**	**Provincia di appartenenza**
1	PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO	SARDEGNA	CAGLIARI
2	LOMBARDA DELLA VALLETTA	LOMBARDIA	LECCO
3	BASSA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA
4	SINELLO	ABRUZZO	CHIETI
5	VALCONCA	EMILIA ROMAGNA	RIMINI

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 novembre 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

13A09562
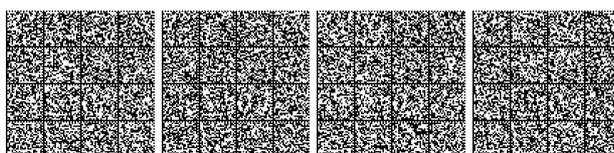
DECRETO 25 novembre 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 novembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 132.483 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 novembre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 30 maggio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi
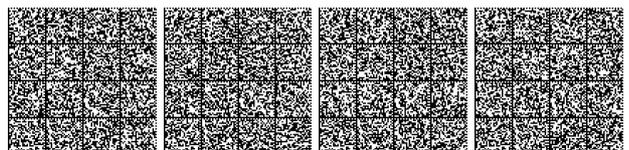
degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero
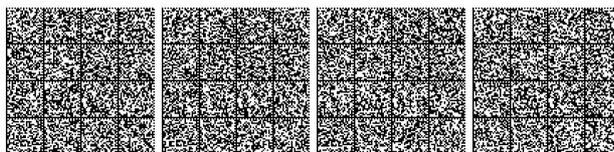
le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 novembre 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 novembre 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A09743

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2013.

Modifica del decreto 25 agosto 1997, relativo alla certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo pronto soccorso sanitario e assistenza medica a bordo di navi mercantili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPOSTI

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare l'art. 37, ultimo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile», e in particolare l'art. 7, che prevede che con decreto interministeriale sono disciplinati corsi di pronto soccorso per il personale navigante;

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW 78/95 sugli standard di addestramento, Certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, cui l'Italia ha aderito con la legge 21 novembre 1985, n. 739, che prevede determinati requisiti di formazione per il primo soccorso sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro della pubblica istruzione 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997, che disciplina la «Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO STCW 78/95;

Vista la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006), in corso di ratifica, che prevede che i marittimi che si apprestano ad assicurare cure mediche di emergenza abbiano una formazione conforme a quanto previsto dal codice STCW 78 nella sua versione aggiornata, da ultimo a Manila nel 2010;

Considerato che la citata Convenzione (ILO-MLC, 2006) a decorrere dal 20 agosto 2013 diverrà vincolante per i Paesi che l'hanno ratificata e che a partire da tale data i certificati italiani di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi potrebbero essere ritenuti irregolari in quanto non danno atto della conformità della formazione alla Convenzione STCW 78/95, nella sua versione aggiornata;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ed in particolare l'art. 12, comma 3, che prevede che il Ministero della salute emani un decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento nonché le procedure di qualificazione dei docenti e dei corsi e le relative norme di qualità;

Considerato che le competenze attualmente richieste alla gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili dal citato decreto ministeriale 25 agosto 1997 sono già conformi non solo alle prescrizioni della Convenzione internazionale IMO STCW 78/95, ma anche ai successivi emendamenti di Manila 2010, e che nei modelli dei certificati allegati al decreto si dà atto della sola conformità alla Convenzione STCW 78/95 e non anche ai successivi aggiornamenti;

Considerata la necessità, in attesa dell'adozione del decreto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 136 del 2011 citato, di provvedere a dare atto della conformità predetta nei modelli dei certificati attestanti le competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario («First Aid») e di assistenza medica a bordo di navi mercantili («Medical Care»), contenuti rispettivamente negli allegati A e B del decreto interministeriale 25 agosto 1997, al fine di adeguarli alle prescrizioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati A e B del decreto ministeriale 25 agosto 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A e B al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2013

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CARROZZA

ALLEGATO A

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA
DI ………………….

CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI "FIRST AID"
Certificate of competence in medical First Aid on board ships

SI CERTIFICA
WE HEREBY CERTIFY

Il Sig…………….
Nato……………..
born in
Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di……….
Entered in the registers of the Marine Department
Al numero………………
At number
Ha superato, con esito soddisfacente, l'esame di pronto soccorso sanitario a bordo di navi mercantili di cui alla Regola VI/4-1, Sez A VI/4 paragrafi 1,2,3 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi STCW 1978 nella sua versione aggiornata.

Passed with satisfactory results, the examination of first Aid on board ships in accordance with regulation VI/4-1 sez A p.1,2,3 of the international Convention on standard of training certification and Watchkeeping for seafarer, STCW 1978 in its updated version.

Data del rilascio
Date of issue

p. Il Ministero della Salute
Representative of Ministry of Health

IL MEDICO DI PORTO
Harbour Doctor

P. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Representative of Ministry Infrastructure and Transports

IL COMANDANTE DI PORTO
Harbour Master

Firma del possessore del certificato…………………………………………………………………………….
Signature of the holder of certificate

ALLEGATO B

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO DI SANITA' MARITTIMA
DI ………………….

CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI NAVI MERCANTILI "MEDICAL CARE"
Certificate of competence in Medical Care on board ship

SI CERTIFICA
WE HEREBY CERTIFY

Il Sig…………….
Nato……………..
born in
Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di……….
Entered in the registers of the Marine Department
Al numero………………
At number
Ha superato, con esito soddisfacente, l'esame di pronto soccorso sanitario a bordo di navi mercantili di cui alla Regola VI/4-1, Sez A VI/4 paragrafi 4,5,6 della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978 nella sua versione aggiornata.

Passed with satisfactory results, the examination of Medical Care on board ships in accordance with regulation VI/4-1 sez A p.4,5,6 of the International Convention on standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 1978 in its updated version.

Data del rilascio
Date of issue

p. Il Ministero della Salute
Representative of Ministry of Health

IL MEDICO DI PORTO
Harbour Doctor

P. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Representative of Ministry Infrastructure and Transports

IL COMANDANTE DI PORTO
Harbour Master

Firma del possessore del certificato……………………………………………………………………….
Signature of the holder of certificate

13A09563
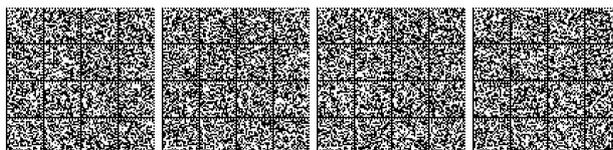
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pluri Servizi - società cooperativa in liquidazione», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 agosto 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 29 agosto 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Pluri Servizi - Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza del 1° giugno 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Pluri Servizi - Società cooperativa in liquidazione", con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 07714501009). è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Tirdi, nato a Roma il 7 settembre 1954, ivi domiciliato in Viale delle Milizie, n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A09511

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa 19 Luglio a r.l. in liquidazione», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 11 settembre 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "Società cooperativa 19 Luglio a r.l. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 5 agosto 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Regi-

stro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto e che i liquidatori della suddetta società hanno formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni ed il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società cooperativa 19 Luglio a r.l. in liquidazione", con sede in Taranto (codice fiscale 90012310737), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Damiani, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1954, domiciliato in Bari, Via Di Cagnio Abbrescia, n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A09513

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Inforcoop Calabria - società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 27 maggio 2005, n. 146/2005, con il quale la società "Inforcoop Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Catanzaro, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Ernesto Mazzei ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 27 marzo 2013, ai sensi dell'art. 37 l. fall.;

Visto che con la suddetta nota del 27 marzo 2013, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato incarico di commissario liquidatore;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Ernesto Mazzei e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ernesto Mazzei, già nominato commissario liquidatore della società "Inforcoop Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Catanzaro, con decreto ministeriale 27 maggio 2005, n. 146/2005, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Fernando Caldiero, nato a Catanzaro il 23 giugno 1968, domiciliato in Cetraro (CS), Via F. Pirrino, n. 37, in sostituzione dell'avv. Ernesto Mazzei, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero ìn via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A09514

DECRETO 29 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina ed Oleificio Sociale di Sava - società cooperativa agricola in liquidazione », in Sava e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 giugno 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 5 luglio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Cantina ed Oleificio Sociale di Sava — Società cooperativa agricola in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 22 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400. delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cantina ed Oleificio Sociale di Sava — Società cooperativa agricola in liquidazione", con sede in Sava (TA) (codice fiscale 00091160739), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. Avv. Nicola Bruni, nato a Taranto il 10 agosto 1945, ivi domiciliato in Via Dante Alighieri, n. 298.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A09515

DECRETO 30 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caseificio Paradiso - società cooperativa agricola», in Bovolone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
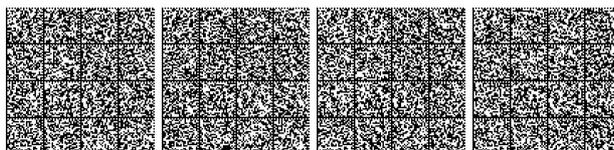
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 giugno 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Caseificio Paradiso — Società cooperativa agricola" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 9 ottobre 2013, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Caseificio Paradiso — Società cooperativa agricola", con sede in Bovolone (VR) (codice fiscale 00596890236), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia, nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968, ivi domiciliato in Piazzale Vittorio Veneto, n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

13A09512

DECRETO 5 novembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione alla «Sidel S.p.a.», in Bologna, per l'espletamento delle attività di certificazione CE e di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Mini-

steri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista ed acquisita la delibera del 4 marzo 2013 (DC2013UTL158- Prot. MISE n. 39296 del 6 marzo 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società SIDEL S.p.A. è stato rilasciato il certificato di accreditamento, in scadenza al 3 marzo 2017, per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto ministeriale di autorizzazione 9 aprile 2013 in favore del medesimo Organismo e con scadenza pari a quella del relativo certificato di accreditamento;

Acquisita l'ulteriore delibera del 28 giugno 2013 (DC2013UTL398- Prot. MISE n. 111799 del 3 luglio 2013) con la quale il Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, ha approvato il rinnovo dell'accreditamento, con termine al 17 giugno 2017, per l'espletamento delle medesime attività di cui alla Delibera 4 marzo 2013, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Considerato che la predetta Delibera CSA del 28 giugno c.a. ha assorbito quella del 4 marzo c.a.;

Ritenuto necessario dover procedere all'adozione di un nuovo provvedimento ministeriale nei riguardi di SIDEL S.p.A., in virtù del rinnovato accreditamento, con valenza pari alla durata del relativo certificato di accreditamento (17 giugno 2017);

Vista ed acquisita con protocollo n. 174098 del 24 ottobre 2013 l'istanza della Società SIDEL S.p.A., in riscontro alla nota MISE di invito al rinnovo dell'autorizzazione ministeriale del 9 aprile 2013 anzidetta;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo SIDEL S.p.A., con sede in Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione, per effetto del rinnovato accreditamento, ha validità sino al 17 giugno 2017, con scadenza pari a quella del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione europea.
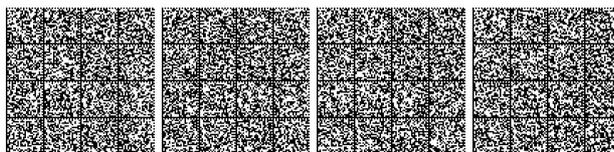
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

3. Il presente decreto ministeriale rende caduco il precedente provvedimento del 9 aprile 2013, citato in preambolo.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A09498

DECRETO 11 novembre 2013.

Autorizzazione alla «E.M.Q.-DIN S.r.l.», in Corato, ad effettuare attività di certificazione CE sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società E.M.Q.-DIN S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo n. 167869 del 14 ottobre 2013 e n. 175976 del 28 ottobre 2013;

Acquisita la delibera del 18 ottobre 2013 (DC2013UTL558 - Prot. MISE n. 173395 del 23 ottobre 2013) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società E.M.Q.-DIN S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo E.M.Q.-DIN S.r.l., con sede legale ed operativa in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*,

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 11 novembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A09564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2013.

Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale le Autorità Amministrative Indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;

Visto l'art. 25 comma 1 lettera *c)* della legge 18 aprile 2005 n. 62 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» che prevede che l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici «si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti»;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 163/2006 per cui «L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente»;

Considerata la consultazione pubblica avvenuta a seguito della pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità, del Documento di consultazione «Regolamento - Disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», conclusa il 5 settembre 2013;

Visto il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorità del 20 dicembre 2007, come da ultimo modificato nell'adunanza del 17 ottobre 2012;

Visto il Regolamento - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2011 (di seguito Regolamento di partecipazione);

Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli Atti dell'Autorità approvato il 16 febbraio 2010;

Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di svolgimento dell'AIR e della VIR;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Sono oggetto di AIR e VIR gli atti di contenuto generale adottati dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che hanno un impatto sul mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A titolo esemplificativo, gli atti a carattere generale possono assumere la forma di determinazioni, segnalazioni a Governo e Parlamento su elementi normativi o situazioni di fatto che ostacolano il corretto svolgimento degli appalti, di bandi-tipo, istruzioni alle SOA.

Sono escluse dall'attività di AIR e VIR le seguenti fattispecie:

• gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza di parte;

• gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali, a titolo esemplificativo, i pareri di precontenzioso ed i pareri sulla normativa;

• gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;

• gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato.

Art. 2.

Avvio del procedimento

L'Autorità, al fine di valutare l'impatto sul mercato dei propri atti considera, ove disponibili, i dati provenienti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le informazioni derivanti dalle segnalazioni e richieste di parere pervenute, le notizie contenute nella stampa nazionale o apprese da altri organi di informazione. Inoltre, ove ritenuto opportuno, può ricorrere a metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire ai soggetti interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante consultazioni online, tavoli tecnici e audizioni. Ai tavoli tecnici ed alle audizioni partecipano i soggetti di cui agli articoli 3 e 5 del Regolamento di partecipazione.

L'Autorità effettua analisi estese di impatto della regolamentazione in un numero limitato di procedimenti, quando ritiene che le questioni proposte siano di particolare rilevanza per il mercato, o quando ritiene che determinati provvedimenti producano i propri effetti su un numero elevato di stazioni appaltanti e/o operatori economici, e sempre che sussista un ampio potere discrezionale dell'Autorità per la ponderazione degli interessi coinvolti.

In tutti gli altri casi, l'Autorità effettua una consultazione ridotta, adottando forme di partecipazione più limitata.

Art. 3.

Calendarizzazione

L'Autorità predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l'indicazione degli atti che si intende sottoporre ad AIR e/o consultazione. Si tratta di un'indicazione di massima e non vincolante, in quanto l'Autorità può ritenere necessario modificare la tempistica di alcuni procedimenti, ovvero introdurne di nuovi o ritenere non più necessaria una consultazione su una determinata materia, ad esempio perché è stata modificata la normativa di riferimento.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte sul calendario, ovvero, anche prima che inizi la consultazione, sui singoli atti che si intende sottoporre ad AIR e/o consultazione. Tali osservazioni e proposte saranno considerate al fine della predisposizione del documento di consultazione, ma non comportano un obbligo di risposta per l'Autorità.

Art. 4.

Documento di consultazione

La consultazione è svolta avendo a riferimento un documento, approvato dal Consiglio, nel quale sono indicati i principali elementi su cui si chiede di conoscere la posizione dei partecipanti alla consultazione stessa.

Nel documento di consultazione devono essere indicati:

• le ragioni per la scelta di intervenire;

• la descrizione dettagliata, anche con il ricorso a criteri statistici, delle criticità riscontrate, i possibili correttivi, indicando i probabili effetti sulle stazioni appaltanti, gli operatori economici e sul mercato in generale;

• le ipotesi alternative che si mettono a confronto, laddove esistenti;

• gli elementi su cui si chiede il parere degli intervenienti, attraverso, tra l'altro, la predisposizione di domande specifiche;

• le possibili linee di intervento;

• la bozza dell'atto finale, se disponibile. Di regola, quando il documento di consultazione è il risultato con-

diviso dei lavori di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato i rappresentanti degli stakeholders, il documento di consultazione è lo schema di determinazione che l'Autorità intende adottare, salvo diverse esigenze.

Il documento di consultazione deve altresì contenere l'indicazione delle modalità ed il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo casi di urgenza.

Il documento di consultazione è diffuso attraverso la pubblicazione on line sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it).

Quando le problematiche da affrontare rivestono carattere di complessità o di innovatività, perché riguardanti aspetti diversi da quelli tipicamente regolati dal Codice dei Contratti, per la predisposizione del documento di consultazione possono essere coinvolti anche soggetti esterni, quali esperti della materia o rappresentanti di associazioni di Stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Art. 5.

Audizioni

L'Autorità può procedere, nei casi di particolare rilievo o complessità, anche ad audizioni pubbliche con i soggetti selezionati, indicando la data prevista per l'audizione con anticipo, di regola contestualmente alla diffusione del documento di consultazione.

Art. 6.

Osservazioni

Ai fini dell'adozione dell'atto finale l'Autorità prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all'oggetto della consultazione.

Le considerazioni non pertinenti o estranee alla consultazione sono considerate come non pervenute ed il segnalante non riceverà alcuna risposta.

Tuttavia, laddove alcune osservazioni, pur non strettamente attinenti alla consultazione in corso, facessero emergere criticità relative ad altri aspetti o materie, le stesse potranno essere valutate dall'Autorità per l'adozione di atti futuri.

Scaduto il termine per la consultazione, tutte le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e produrre un documento separato con il testo ritenuto idoneo per la pubblicazione, ovvero privo delle parti ritenute riservate.

Art. 7.

Seconda consultazione

Qualora, all'esito della prima consultazione, l'Autorità ritenga che vi siano ancora questioni che richiedano ulteriori approfondimenti, decide di procedere ad una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi. La seconda consultazione è sempre prevista quando nella prima consultazione non vi è il testo del provvedimento.

Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto regolamentare che l'Autorità intende adottare. In tale documento, o in un allegato separato, devono essere chiaramente indicati i punti su cui l'Autorità ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi, specificando quelli che sono ritenuti i pro o i contro dell'adozione di ipotesi alternative. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo documento di consultazione deve fornire le motivazioni in merito agli aspetti che l'Autorità ritiene già acquisiti, spiegando l'eventuale mancato accoglimento di osservazioni pervenute. I soggetti che decidono di partecipare alla seconda consultazione potranno inviare ulteriori controdeduzioni in merito a tali ultimi punti.

Art. 8.

Provvedimento finale

Quando l'Autorità considera di aver acquisito elementi sufficienti per l'adozione dell'atto regolamentare, procede alla sua adozione.

Il provvedimento finale contiene, come atto separato, la relazione AIR, nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione. La relazione fornisce una risposta a tutte le osservazioni pertinenti ricevute, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato.

Nel provvedimento finale o nella relazione AIR è indicato se per tale atto si prevede la realizzazione di una VIR, con indicazione della relativa tempistica, commisurata agli effetti attesi dell'atto.

In ogni caso, l'Autorità intende realizzare un monitoraggio continuo su tutti gli atti di regolazione adottati, in particolare sui procedimenti soggetti a AIR. A tal fine verrà fatto primariamente ricorso ai dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

Art. 9.

Oggetto della VIR

Sono, di regola, sottoposti a VIR i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR.

Possono essere inoltre sottoposti a VIR ulteriori provvedimenti ritenuti di particolare interesse.

La VIR può riguardare contestualmente provvedimenti tra loro connessi.

La VIR deve contenere:

a) la verifica del raggiungimento dei risultati attesi;

b) la persistenza delle problematiche alla base dell'intervento;

c) l'efficienza delle misure intraprese;

d) l'individuazione di possibili correttivi.

Art. 10.

Procedimento e calendarizzazione della VIR

Al procedimento della VIR si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'AIR di cui agli art. 2 e seguenti del presente Regolamento.

Al fine di garantire maggiore trasparenza e partecipazione l'Autorità predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario, da intendersi di massima e non vincolante per l'Autorità, contenente l'indicazione degli atti che si intende sottoporre a VIR.

Gli operatori interessati possono inviare osservazioni anche precedentemente alla data prevista per l'inizio della VIR. Tali osservazioni potranno essere oggetto di appositi chiarimenti o pareri emanati prima dell'avvio della VIR, ovvero essere utilizzati per la predisposizione del documento di consultazione per la verifica di impatto.

Art. 11.

Esito della VIR

L'esito della VIR può consistere:

a) nella conferma dell'atto valutato;

b) nella modifica dell'atto valutato per aspetti di dettaglio;

c) nell'avvio di un nuovo procedimento AIR destinato all'adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Partecipazione.

Art. 13.

Disposizioni finali

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 2013

Il Presidente
SANTORO

Il Consigliere Relatore
GALLO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2013

Il Segretario
ESPOSITO

13A09757

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 agosto 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Modifica della delibera n. 141/2012 (Tabella A, mobilità sanitaria interregionale). (Delibera n. 65/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge finanziaria 2007, che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 15, comma 22, che riduce, per l'anno 2012, di 900.000.000 di euro il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento previsto a legislazione vigente che viene pertanto rideterminato in 107.960.684.000 euro;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), che ripartiva tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012, pari a 107.960.684.000 euro;

Vista la nota del 30 luglio 2013, n. 5986, con la quale il Ministro della salute trasmette la proposta di modifica di riparto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012, pari a 107.960.684.000 euro, che recepisce la richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano (nota n. 1766/C7SCAN, del 24 aprile 2013) di modifica del calcolo dei saldi della mobilità sanitaria interregionale ai fini del bilancio consuntivo dell'esercizio 2012, con riferimento all'anticipazione di 30 milioni di euro a suo tempo riconosciuta all'Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 2009 e posta a carico delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Molise;

Considerato che tale proposta mette in evidenza che la modifica in esame si rende necessaria dopo l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, del decreto legislativo n. 118/2011, art. 29, comma 1, lettera *h)*, il quale prevede che, per il calcolo dei risultati di esercizio delle Regioni, si prenda a riferimento «la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento»;

Considerato che la detta proposta del Ministro della salute è riferita alla quota di 15 milioni di euro relativa alla restituzione della prima rata della rateizzazione di 30 milioni a carico della Regione Abruzzo e consente di evitare una doppia imputazione di tale costo a livello di conto economico per la medesima Regione e una doppia entrata per le citate sette Regioni beneficiarie, con una rappresentazione trasparente - sia a livello contabile, sia finanziario - del risultato di esercizio 2012;

Considerato che la proposta comporta nella sostanza la sostituzione della tabella A allegata alla citata delibera n. 141/2012, al fine di evidenziare nella medesima tabella, per le sette Regioni interessate, la posta relativa alla restituzione della prima rata della citata rateizzazione a carico della Regione Abruzzo (colonna 9);

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 giugno 2013 (Rep. atti n. 94/CSR) sulla detta proposta del Ministro della salute concernente il riparto per l'anno 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3342-P del 7 agosto 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è approvata la sostituzione della tabella A allegata alla delibera di questo Comitato n. 141/2012 con la nuova tabella A allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Per quanto non espressamente disciplinato al precedente punto 1 restano confermate le disposizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 141/2012.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario Delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 115

ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2012 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della quota finalizzata)

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	Finanziamento indistinto dei LEA (livelli essenziali di assistenza)	Rinnovo convenzioni	Emersione lavoratori extracomunitari	Totale finalizzato	Totale indistinto + Finalizzato ante mobilità	Correzione richiesta dalle Regioni per rideterminazione fabbisogno 2012	Totale risorse LEA + quota finalizzata + Riequilibrio	Mobilità sanitaria (infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	Restituzione prima rata della rateizzazione a carico della Regione Abruzzo	Totale disponibilità per il finanziamento indistinto del SSN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)+(9)
PIEMONTE	7.895.715.654	5.072.970	8.297.841	**13.370.811**	**7.909.086.465**	2.724.371	**7.911.810.836**	6.508.758	102.976	**7.918.422.570**
VALLE D'AOSTA	223.869.882	145.941	164.155	**310.096**	**224.179.978**	-698.971	**223.481.007**	-12.815.615		**210.665.392**
LOMBARDIA	17.173.994.308	11.287.522	56.346.247	**67.633.769**	**17.241.628.077**	-44.444.895	**17.197.183.182**	457.498.531	6.016.049	**17.660.697.762**
P.A. BOLZANO	859.289.591	577.773	671.635	**1.249.408**	**860.538.999**	-2.653.137	**857.885.862**	3.597.433		**861.483.295**
P.A.TRENTO	910.772.848	602.584	1.055.998	**1.658.582**	**912.431.430**	-1.811.818	**910.619.612**	-15.992.100		**894.627.512**
VENETO	8.542.498.201	5.619.857	16.951.019	**22.570.876**	**8.565.069.077**	-28.664.068	**8.536.405.009**	95.179.600	1.302.345	**8.632.886.954**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.199.080.763	1.406.494	1.799.701	**3.206.195**	**2.202.286.958**	-2.972.502	**2.199.314.456**	30.467.025		**2.229.781.481**
LIGURIA	2.948.982.859	1.840.094	5.502.200	**7.342.294**	**2.956.325.153**	69.427.986	**3.025.753.139**	-43.966.784		**2.981.786.355**
EMILIA ROMAGNA	7.819.274.424	5.044.611	24.171.842	**29.216.453**	**7.848.490.877**	-12.628.939	**7.835.861.938**	358.525.398	5.237.436	**8.199.624.772**
TOSCANA	6.664.609.849	4.267.727	11.830.179	**16.097.906**	**6.680.707.755**	-6.249.770	**6.674.457.985**	131.926.797	1.682.194	**6.808.066.976**
UMBRIA	1.606.865.253	1.031.687	2.153.035	**3.184.722**	**1.610.049.975**	-1.354.237	**1.608.695.738**	2.648.626	137.344	**1.611.481.708**
MARCHE	2.760.844.566	1.781.535	4.335.097	**6.116.632**	**2.766.961.198**	-2.775.052	**2.764.186.146**	-22.472.335		**2.741.713.811**
LAZIO	9.897.462.000	6.519.919	24.286.951	**30.806.870**	**9.928.268.870**	-29.011.832	**9.899.257.038**	-118.978.961		**9.780.278.077**
ABRUZZO	2.346.836.563	1.527.770	2.232.109	**3.759.879**	**2.350.596.442**	12.835.834	**2.363.432.276**	-101.407.456	-15.000.000	**2.247.024.820**
MOLISE	562.130.823	363.947	208.197	**572.144**	**562.702.967**	6.891.357	**569.594.324**	35.838.525	521.656	**605.954.505**
CAMPANIA	9.732.744.022	6.639.840	18.715.686	**25.355.526**	**9.758.099.548**	53.158.266	**9.811.257.814**	-299.131.686		**9.512.126.128**
PUGLIA	6.969.492.332	4.656.333	6.488.131	**11.144.464**	**6.980.636.796**	-5.504.436	**6.975.132.360**	-171.737.299		**6.803.395.061**
BASILICATA	1.016.938.765	668.663	499.472	**1.168.135**	**1.018.106.900**	5.106.073	**1.023.212.973**	-19.139.952		**1.004.073.021**
CALABRIA	3.437.460.717	2.289.203	5.277.988	**7.567.191**	**3.445.027.908**	9.447.924	**3.454.475.832**	-250.008.752		**3.204.467.080**
SICILIA	8.600.179.600	5.748.716	7.519.106	**13.267.822**	**8.613.447.422**	-11.505.941	**8.601.941.481**	-203.843.687		**8.398.097.794**
SARDEGNA	2.893.706.525	1.906.814	1.493.411	**3.400.225**	**2.897.106.750**	-9.316.213	**2.887.790.537**	-64.795.604		**2.822.994.933**
OSP. BAMBINO GESU'								165.858.842		**165.858.842**
A.C.I.S.M.O.M. (*)								36.240.696		**36.240.696**
TOTALE	**105.062.749.545**	**69.000.000**	**200.000.000**	**269.000.000**	**105.331.749.545**	**0**	**105.331.749.545**	**0**	**0**	**105.331.749.545**

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

13A09497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Regolamento concernente lo svolgimento dei tirocini

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, www.avcp.it. il Regolamento concernente lo svolgimento dei tirocini, approvato dal consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 23 ottobre 2013.

13A09580

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3432
Yen	133,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,010
Corona danese	7,4580
Lira Sterlina	0,84470
Fiorino ungherese	298,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,2035
Nuovo leu romeno	4,4555
Corona svedese	8,9103
Franco svizzero	1,2328
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2995
Kuna croata	7,6241
Rublo russo	44,1150
Lira turca	2,7516
Dollaro australiano	1,4401
Real brasiliano	3,1339
Dollaro canadese	1,4097
Yuan cinese	8,1825
Dollaro di Hong Kong	10,4140
Rupia indonesiana	15468,68
Shekel israeliano	4,7385
Rupia indiana	85,5560
Won sudcoreano	1441,28
Peso messicano	17,7464
Ringgit malese	4,3148
Dollaro neozelandese	1,6333
Peso filippino	58,866
Dollaro di Singapore	1,6785
Baht tailandese	42,418
Rand sudafricano	13,9500

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09725

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3415
Yen	133,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,055
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,83990
Fiorino ungherese	298,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,2020
Nuovo leu romeno	4,4638
Corona svedese	8,9928
Franco svizzero	1,2316
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3380
Kuna croata	7,6255
Rublo russo	44,0550
Lira turca	2,7528
Dollaro australiano	1,4409
Real brasiliano	3,1205
Dollaro canadese	1,4071
Yuan cinese	8,1735
Dollaro di Hong Kong	10,4008
Rupia indonesiana	15319,84
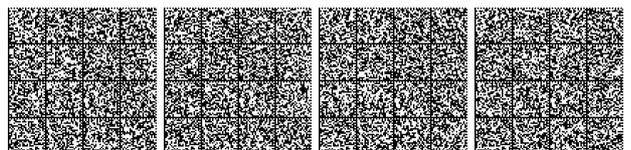
Shekel israeliano	4,7390
Rupia indiana	85,1060
Won sudcoreano	1438,53
Peso messicano	17,6696
Ringgit malese	4,3085
Dollaro neozelandese	1,6283
Peso filippino	58,722
Dollaro di Singapore	1,6747
Baht tailandese	42,365
Rand sudafricano	13,8806

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09726

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3436
Yen	134,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,176
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,83715
Fiorino ungherese	297,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1855
Nuovo leu romeno	4,4523
Corona svedese	8,9740
Franco svizzero	1,2332
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3310
Kuna croata	7,6278
Rublo russo	43,9900
Lira turca	2,7500
Dollaro australiano	1,4454
Real brasiliano	3,1255
Dollaro canadese	1,4106
Yuan cinese	8,1847
Dollaro di Hong Kong	10,4177
Rupia indonesiana	15309,83

Shekel israeliano	4,7431
Rupia indiana	85,1170
Won sudcoreano	1437,48
Peso messicano	17,5555
Ringgit malese	4,3064
Dollaro neozelandese	1,6281
Peso filippino	58,596
Dollaro di Singapore	1,6765
Baht tailandese	42,444
Rand sudafricano	13,8888

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09727

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3460
Yen	134,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,155
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,83770
Fiorino ungherese	298,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,1829
Nuovo leu romeno	4,4513
Corona svedese	8,9438
Franco svizzero	1,2346
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2535
Kuna croata	7,6315
Rublo russo	43,9833
Lira turca	2,7443
Dollaro australiano	1,4422
Real brasiliano	3,1146
Dollaro canadese	1,4085
Yuan cinese	8,2005
Dollaro di Hong Kong	10,4363
Rupia indonesiana	15640,52

Shekel israeliano	4,7410
Rupia indiana	84,9600
Won sudcoreano	1431,79
Peso messicano	17,4647
Ringgit malese	4,3103
Dollaro neozelandese	1,6216
Peso filippino	58,623
Dollaro di Singapore	1,6791
Baht tailandese	42,527
Rand sudafricano	13,7085

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A09728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 03/13/ADD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 27 giugno 2013.

Con ministeriale n. 36/0015316/MA004.A007/COM-L-113 del 21 ottobre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 03/13/AdD adottata dall'Assemblea dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 27 giugno 2013, concernente il rinnovo dell'applicazione del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 22 del Regolamento di disciplina previdenziale, per il quinquennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2018.

13A09493

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 102/13/DIST adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 10 luglio 2013.

Con ministeriale n. 36/0016185/MA004.A007/COM-L-115 dell'8 novembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 102/13/DIST adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 10 luglio 2013 preso atto del parere favorevole espresso dall'Assemblea dei Delegati nella seduta del 27 giugno 2013, e relativa all'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

13A09494

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 125/13/DI adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 11 settembre 2013.

Con ministeriale n. 36/0015317/MA004.A007/COM-L-117 del 21 ottobre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 125/13/DI adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 11 settembre 2013, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi, con decorrenza 1° gennaio 2014, secondo la variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra il periodo luglio 2011 – giugno 2012 ed il periodo luglio 2012 – giugno 2013, pari al 2,2%, come disposto dagli articoli 11, comma 3 e 20-*bis* del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

13A09495

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-278) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.